



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**

**PROVINCIA DI PALERMO**

\*\*\*\*\*

## **AVVISO PUBBLICO**

### **Iscrizione a domanda negli Albi dei giudici popolari per la Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello**

Come disposto dall'art. 21 della legge 10/04/1951, n°287, tutti coloro, che non sono già iscritti e che sono in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 della predetta Legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, possono presentare domanda per essere iscritti negli Albi dei giudici popolari per la Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello.

**Le domande vanno presentate entro e non oltre il 31 luglio 2017**

Il modulo per la domanda è disponibile presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito del Comune stesso: <http://www.comune.castellana-sicula.pa.it>.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Elettorale.

Dalla Residenza Municipale, li 26.04.2017

*Il Sindaco*

*(Dott. Giuseppe Di Martino)*

Legge 10 aprile 1951, n. 287  
Riordinamento dei giudizi di assise.

Publicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 1951, n. 102.

#### **Art. 9. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.**

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

#### **Art. 10. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.**

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

#### **Art. 12. Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

#### **Art. 21. Aggiornamento degli albi.**

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise d'appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.